SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 2 aprile 2013

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pramipexolo Pfizer» *(13A02577)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Remifenfanil Pfizer» *(13A02578)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Leponex». *(13A02579)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Priorix Tetra». *(13A02580)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel». *(13A02582)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fortradol». *(13A02583)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sereprile». *(13A02584)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Suprane». *(13A02585)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Feldene Fast». *(13A02586)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Feldene Cremadol». *(13A02587)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Feldene». *(13A02588)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aracytin». *(13A02589)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciprosol». *(13A02590)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zirtec». *(13A02591)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Videx». *(13A02592)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azyter». *(13A02593)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epiduo». *(13A02594)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Fedra» (Meliane) *(13A02595)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Atarax» *(13A02596)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Trental» *(13A02597)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren» (tubo 100g) *(13A02598)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Vasoretic» (Co-Renitec) *(13A02599)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardioaspirin» (Aspirin EC) *(13A02600)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Seretide» (Disk 50/250) *(13A02601)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon» *(13A02602)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Goltor» *(13A02603)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Emanera» *(13A02604)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Clozapina Chiesi» *(13A02605)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Cloruro di litio Lidco», con conseguente modifica stampati. *(13A02606)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Loramyc», con conseguente modifica stampati. *(13A02607)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Sodio e potassio bicarbonato galenica senese», con conseguente modifica stampati. *(13A02608)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Mencevax Acwy», con conseguente modifica stampati. *(13A02609)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Remifentanil Teva», con conseguente modifica stampati. *(13A02610)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Preterax», con conseguente modifica stampati. *(13A02611)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Prelectal», con conseguente modifica stampati. *(13A02612)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Actonel», con conseguente modifica stampati. *(13A02613)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Optinate», con conseguente modifica stampati. *(13A02614)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Risedronato Winthrop», con conseguente modifica stampati. *(13A02615)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Reoflus», con conseguente modifica stampati. *(13A02616)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ecasolv», con conseguente modifica stampati. *(13A02617)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lysalgo» *(13A02618)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezaprev» *(13A02619)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Baxter». *(13A02620)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glicerolo camomilla e malva Carlo Erba». *(13A02621)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bacticef» *(13A02622)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nisoran» *(13A02623)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emidoxin». *(13A02624)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amiodarone PHt». *(13A02625)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gabapentin Teva». *(13A02626)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rocuronio Teva». *(13A02627)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina Reddy Pharma Italia». *(13A02628)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Capecitabina Arrow» *(13A02714)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan e Idroclorotiazide Alfra» *(13A02715)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan Alfra» *(13A02716)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vancomicina Hikma» *(13A02717)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Seneloc» *(13A02718)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imunocare» *(13A02719)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olanzapina Alfrapharma» *(13A02720)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Intralipid» *(13A02721)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Codamol» *(13A02722)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Adorea» *(13A02723)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azshara» *(13A02724)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Capecitabina Actavis» *(13A02725)*
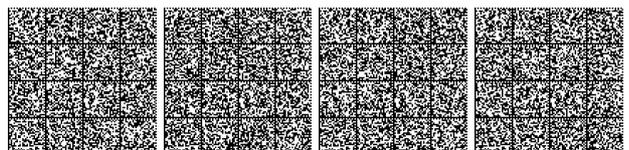
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Capecitabina Crinos» *(13A02726)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina S.A.L.F.» *(13A02727)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lomexin» *(13A02728)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trazyl» *(13A02729)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dicloreum» *(13A02730)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Sucramal» *(13A02731)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Metilergometrina Maleato Hospira» *(13A02732)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Dif-Tet-All» *(13A02733)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 20 marzo 2013.

Modifica dell'allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 293, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo III della parte quinta del citato decreto legislativo possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo;

Visto l'allegato X (disciplina dei combustibili) alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante la disciplina dei combustibili consentiti negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo III della parte quinta del citato decreto legislativo;

Visti gli articoli 298, comma 2, e 281, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante la disciplina per la modifica del citato allegato X;

Considerato che in Italia esiste un mercato per la produzione e l'utilizzo di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), definiti all'art. 183, comma 1, lettera *cc)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, a 152, che a determinate condizioni possono cessare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-*ter*, di essere qualificati come un rifiuto e diventare un combustibile alternativo;

Visto l'art. 184-*ter* che stabilisce le condizioni e le modalità affinché specifiche tipologie di rifiuti, sottoposti a operazioni di trattamento, cessano di essere qualificati come tali diventando autentici prodotti e, come tali, esclusi dalla normativa sui rifiuti;

Visto il regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 febbraio 2013, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono stati stabiliti i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS) cessano di essere qualificate come rifiuto;

Visto l'art. 281, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recita: «Alla modifica ed integrazione degli allegati alla parte quinta del presente decreto, al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui le stesse comportino modifiche delle modalità esecutive e delle caratteristiche di ordine tecnico stabilite dalle norme vigenti, si provvede ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11»;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche comunitarie effettuata ai sensi del suddetto art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Ritenuto necessario promuovere la produzione di combustibili solidi secondari (CSS), che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-*ter*, hanno cessato di essere un rifiuto, nonché il loro utilizzo in sostituzione di combustibili convenzionali per finalità ambientali e economiche con l'obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, ivi incluse le emissioni di gas climalteranti, all'incremento dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili mediante un utilizzo sostenibile a scopi energetici della biomassa contenuta nei rifiuti, ad un più elevato livello di recupero dei rifiuti, nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui all'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad una riduzione degli oneri ambientali ed economici legati allo smaltimento di rifiuti in discarica, al risparmio di risorse naturali, alla riduzione della dipendenza da combustibili convenzionali e all'aumento della certezza d'approvvigionamento energetico;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Al paragrafo 1 della Parte I sezione 1 dell'allegato X della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, dopo il punto 9 è inserito il seguente punto:

«10. Senza pregiudizio per quanto previsto ai paragrafi precedenti, è consentito, alle condizioni previste nella parte II, sezione 7, l'utilizzo del combustibile solido secondario (CSS) di cui all'art. 183, comma 1, lettera *cc)*, meglio individuato nella predetta parte II, sezione 7, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-*ter*, ha cessato di essere un rifiuto (CSS-Combustibile).»

2. Alla Parte II dell'allegato X della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, dopo la sezione 6, è inserita la seguente:

«Sezione 7

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL CSS-COMBUSTIBILE Parte I, sezione 1, paragrafo 10

La provenienza, le caratteristiche e le condizioni di utilizzo del CSS-Combustibile sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 febbraio 2013, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2013».

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2013

Il Ministro: CLINI

13A02815

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 marzo 2013.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 2 aprile 2013 e scadenza 1° giugno 2018, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», come successivamente modificato dall'art. 1, comma 357, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ed in particolare, nell'àmbito del Titolo V-*bis*:

l'art. 23-*sexies*, comma 1, lettera *a)*, ove si prevede, fra l'altro, che il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai successivi articoli 23-*septies* comma 1, 23-*octies* e 23-*novies*, provvede a sottoscrivere, entro il 1° marzo 2013, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, «Nuovi Strumenti Finanziari» emessi dalla medesima Banca, fino all'importo di due miliardi di euro;

l'art. 23-*novies*, comma 6, ove si prevede che la sottoscrizione dei Nuovi strumenti Finanziari è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

l'art. 23-*undecies* ove si prevede, fra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei predetti Nuovi Strumenti Finanziari, nelle forme ivi previste, e che qualora non sia possibile procedere, mediante le ordinarie procedure di pagamento, alla sottoscrizione di tali Strumenti nei termini stabiliti, con decreto del medesimo Ministro può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro novanta giorni dal pagamento;

l'art. 23-*duodecies*, ove si prevede, fra l'altro, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione del Titolo V-*bis* del citato decreto-legge n. 95 del 2012 ed il prospetto dei Nuovi strumenti Finanziari;

Visto il decreto ministeriale n. 100659 del 21 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 23-*duodecies* del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con cui sono state stabiliti criteri, modalità e condizioni per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari ed il relativo prospetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2013, registro n. 2, foglio n. 88, emanato in attuazione dell'art. 23-*undecies* del citato decreto-legge n. 95 del 2012, ove si dispone che le risorse necessarie per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo di due miliardi di euro, emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., sono individuate mediante l'emissione di titoli di Stato a medio-lungo termine, disposta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, o quale quota di una o più delle ordinarie emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, effettuate per la copertura del fabbisogno in forza del medesimo D.P.R.;

Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2013, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2013, registro 2 Economia e Finanze, foglio n. 53, emanato in attuazione dell'art. 23-*novies*, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con il quale è stata approvata la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai sensi dell'art. 23-*sexies*, comma 1, del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto ministeriale del 27 febbraio 2013, emanato in forza dell'art. 23-*undecies*, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con il quale è stata disposta l'erogazione dell'importo di due miliardi di euro per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., e si è autorizzato, per l'erogazione stessa, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, con successiva emissione di ordine di pagamento previo reperimento dei fondi tramite emissione di titoli del debito pubblico;

Vista la lettera n. 17707 del 28 febbraio 2013 con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, su richiesta del Dipartimento del Tesoro, ha autorizzato la Banca d'Italia ad erogare a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. il suddetto importo di due miliardi di euro; nonché la lettera n. 0268271/13 del 15 marzo 2013 con cui la Banca d'Italia ha dato riscontro sull'operazione effettuata;

Ritenuto pertanto di dover procedere, in occasione dell'emissione dei titoli di Stato di cui all'art. 1 del presente decreto, al reperimento delle risorse da destinare alle finalità di cui all'art. 23-*sexies*, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, per l'importo di due miliardi di euro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il

tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 marzo 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 47.477 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 2 aprile 2013 e scadenza 1° giugno 2018, il cui netto ricavo dovrà essere destinato, quanto all'importo di due miliardi di euro, alle finalità di cui all'art. 23-*sexies*, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, e, per la rimanenza, alle ordinarie esigenze di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, e per le finalità di cui all'art. 23-*sexies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, tutti citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,50% con godimento 2 aprile 2013 e scadenza 1° giugno 2018. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini Comuni di Riferimento» allegati al decreto medesimo (Allegato *A)*.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo pari al 30 per cento dell'ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,50% pagabile posticipatamente; la prima cedola è pagabile il 1° giugno 2013; le cedole successive sono pagabili il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 1° giugno 2013, sarà pari allo 0,576923% lordo, corrispondente a un periodo di 60 giorni su un semestre di 182.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro inter-

mediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° giugno 2018, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 27 marzo 2013, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo pari al 30 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche e verrà ripartita tra gli «specialisti» con le modalità di cui al successivo art. 11.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 marzo 2013.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 11.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria»,

sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 12.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 aprile 2013, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13.

Il 2 aprile 2013 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

A fronte del versamento del netto ricavo dell'emissione, la predetta Sezione di Tesoreria rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X - unità di voto parlamentare 4.1.1, capitolo 5100, art. 3; successivamente, previa rettifica di detta quietanza disposta dalla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, la medesima Sezione di Tesoreria Provinciale emetterà un'ulteriore quietanza per l'importo di 2.000.000.000,00 di euro, con imputazione al Capo X - unità di voto parlamentare 4.1.1, capitolo 5063.

Art. 14.

Gli oneri per interessi derivanti dalla presente emissione e relativi all'anno finanziario 2013, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2013

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

13A02896

DECRETO 25 marzo 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° maggio 2023, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbli-

ca italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 marzo 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 47.477 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 2013, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° maggio 2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° maggio 2023, di cui al decreto del 25 febbraio 2013, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini Comuni di Riferimento» allegati al decreto medesimo (Allegato *A)*.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 25 febbraio 2013.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 marzo 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 febbraio 2013.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 25 febbraio 2013.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 25 febbraio 2013, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 marzo 2013.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi

10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 aprile 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 32 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 aprile 2013.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2013, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 febbraio 2013, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2013

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

13A02897

DECRETO 27 marzo 2013.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2013, agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Vista la delibera del CICR del 3 marzo 1994, recante «Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, recante «Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative»;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2013, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, è fissata, per l'anno 2013, nella misura dell'1,13% per le operazioni aventi durata fino a 12 mesi e nella misura dello 0,93% per quelle di durata superiore a 12 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2013

Il Ministro: GRILLI

13A02891

DECRETO 27 marzo 2013.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2013, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994, recante «Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, recante «Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative»;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2013, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento è fissata, per l'anno 2013, come appresso:

a) 1,18% per i contratti condizionati stipulati nel 2013;

b) 1,18% per i contratti definitivi stipulati nel 2013 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2013

Il Ministro: GRILLI

13A02892

DECRETO 27 marzo 2013.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2013, alle banche per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche e integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994, recante «Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, recante «Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative»;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2013, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge citata in premessa è fissata, per l'anno 2013, nella misura dello 0,93%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2013

Il Ministro: GRILLI

13A02893

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 febbraio 2013.

Soppressione dell'Archivio Notarile Mandamentale di Mussomeli.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il Regio Decreto 1° marzo 1894, n. 97 con il quale venne istituito l'Archivio Notarile mandamentale di Mussomeli;

Visto l'art. 248 del Regio Decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Viste le deliberazioni con le quali i Comuni di Acquaviva Platani, Campofranco, Mussomeli e Sutera hanno proposto la soppressione dell'Archivio Notarile mandamentale di Mussomeli (Caltanissetta), in considerazione della inutilità del mantenimento di un ufficio che risulta inattivo da anni;

Ritenuto di aderire alla predetta richiesta per le motivazioni addotte nelle delibere e che da ciò consegue che gli atti custoditi in tale archivio mandamentale devono essere depositati nel competente Archivio Notarile distrettuale di Caltanissetta;

Decreta:

L'Archivio Notarile Mandamentale di Mussomeli (Caltanissetta) è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'Archivio Notarile distrettuale di Caltanissetta.

Roma, 28 febbraio 2013

Il Ministro: SEVERINO

13A02850

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 marzo 2013.

Modifica delle autorizzazione dei presidi medico chirurgici insetticidi presentati sotto forma di liquidi concentrati, classificati come "irritante", "tossico", "nocivo" e "corrosivo" ed attualmente considerati come d'uso domestico o d'uso domestico e professionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Visto l'art. 189 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 riportante disposizioni per il riordino della dirigenza statale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l'istituzione del Ministero della salute;

Visto il D.M. 12 settembre 2003, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute, come modificato dal D.M. 23 giugno 2004;

Visto il D.P.R. 11 marzo 2011, n. 108, relativo al nuovo «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Rilevato che tra le autorizzazioni rilasciate dal Ministero della salute ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 rientrano quelle inerenti gli insetticidi presentati sotto forma di liquidi concentrati;

Rilevato che per i prodotti biocidi insetticidi presentati sotto forma di liquidi concentrati la relativa normativa (Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, recepita in Italia con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni) comporta l'impossibilità di considerare i medesimi come d'uso domestico, essendo ammissibile il solo uso professionale;

Ritenuto che, ancorché la normativa in materia di biocidi non sia applicabile ai prodotti presidi medico chirurgici, per ragioni di tutela della salute sia comunque necessario non ammettere l'uso domestico, ma il solo uso professionale anche per i presidi medico chirurgici concentrati insetticidi presentati sotto forma di liquidi concentrati, nell'ipotesi in cui gli stessi siano classificati come «irritante», «tossico», «nocivo» o «corrosivo»;

Considerata l'esistenza di molti presidi medico chirurgici ricadenti nella tipologia di cui al precedente capoverso ed attualmente considerati di uso domestico o di uso domestico e professionale;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare le autorizzazioni esistenti all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici insetticidi presentati sotto forma di liquidi concentrati, nell'ipotesi in cui gli stessi siano classificati come «irritante», «tossico», «nocivo» o «corrosivo» e considerati come d'uso domestico o di uso domestico e professionale, affinché sia consentito il solo uso professionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni dei presidi medico chirurgici insetticidi presentati sotto forma di liquidi concentrati e classificati come «irritante», «tossico», «nocivo» o «corrosivo» considerati come d'uso domestico o di uso domestico e professionale sono modificate nel senso che in luogo dell'uso domestico o dell'uso domestico e professionale è ammesso il solo uso professionale.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, i titolari di autorizzazione dei presidi medico chirurgici ricadenti nel primo comma sono tenuti ad adeguare autonomamente gli stampati dei relativi prodotti a quanto disposto al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana costituisce, a tutti gli effetti di legge, la notifica nei confronti dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici oggetto del presente provvedimento.

Roma, 19 marzo 2013

Il direttore generale: MARLETTA

13A02816

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 marzo 2013.

Differimento del termine contenuto nel decreto 27 dicembre 2012 relativo alle disposizioni per l'attuazione del Regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

Visto il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il Reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 426 della Commissione del 2 maggio 2011 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008, introducendo l'art. 92-*bis*, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico, compresa la pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati degli operatori del biologico, con i relativi documenti giustificativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le modalità attuative dell'invio delle informazioni di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, nonché l'art. 12, paragrafo 2, relativo all'informatizzazione della nuova modulistica;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2012, contenente disposizioni per l'attuazione del Regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91 ed in particolare l'art. 8, par. 2, che stabilisce, per gli operatori iscritti negli elenchi regionali e nazionali, l'informatizzazione della notifica entro il 31 dicembre 2012;

Visto il decreto dipartimentale 31 luglio 2012 n. 17425, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184, 8 agosto 2012, contenente disposizioni transitorie per consentire, a partire dal 1° ottobre 2012, l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049;

Visto il decreto dipartimentale 27 dicembre 2012 n. 6561, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 31 dicembre 2012, contenente disposizioni transitorie al decreto ministeriale del 1° febbraio 2012, n. 2049;

Considerate le istanze pervenute dai soggetti coinvolti nel processo di informatizzazione di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, nelle quali viene rilevata la necessità di una proroga del termine del 31 marzo 2013 stabilito dal decreto dipartimentale 27 dicembre 2012, n. 6561, a causa del numero di operatori biologici che non hanno ancora adempiuto agli obblighi ivi previsti;

Considerata l'istanza del 25 marzo 2013 con la quale la regione Puglia ha chiesto per conto delle Regioni e PP.AA. il differimento del termine del 31 marzo 2013 previsto dal decreto dipartimentale 27 dicembre 2012, n. 6561;

Considerata la nota di AGEA-Coordinamento nella quale è evidenziata l'opportunità che la data del 31 marzo 2013 sia differita al 10 maggio 2013;

Ritenuto necessario differire il termine del 31 marzo 2013, previsto all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, del decreto dipartimentale 27 dicembre 2012, n. 6561.

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine del 31 marzo 2013, previsto all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 2, paragrafo 3, del decreto dipartimentale 27 dicembre 2012, n. 6561 è differito.

2. Il termine del 31 marzo 2013, previsto all'articolo 2, paragrafo 1 del decreto dipartimentale 27 dicembre 2012, n. 6561 è differito al 10 maggio 2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 28 marzo 2013

Il capo dipartimento: SERINO

13A02953

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 21 dicembre 2012.

Fondo per lo sviluppo e la coesione. Presa d'atto della relazione sullo stato degli interventi di completamento delle opere infrastrutturali al 30 aprile 2012 e definanziamento di un intervento. (Delibera n. 150/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 11 della legge 1° gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione e, in particolare, l'art. 16 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Viste le delibere 21 aprile 1999, n. 52 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133/1999) e 28 settembre 1999, n. 135 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242/1999), concernenti il riparto delle risorse recate dalla legge 30 giugno 1998, n. 208 a favore rispettivamente delle regioni del Mezzogiorno e del Centronord, che attribuiscono all'Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) del Ministero dello sviluppo economico il compito di rendicontare a questo comitato sullo stato di attuazione degli interventi finanziati;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i docu-

menti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la proposta n. 3271 del 12 dicembre 2012 del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, concernente la «Relazione sullo stato degli interventi di completamento delle opere infrastrutturali», predisposta dall'UVER ai sensi delle citate delibere n. 52/1999 e n. 135/1999, relazione che prevede il definanziamento di due interventi;

Considerato che la detta relazione riferisce delle attività di monitoraggio intraprese tra il 2009 e il 2012, con l'obiettivo di verificare lo stato di attuazione degli interventi di completamento e, in caso di persistenti criticità, proporre le necessarie azioni correttive al CIPE;

Considerato che a fronte dei 320 interventi finanziati con le citate delibere n. 52 e n. 135/1999, al 30 aprile 2012 risultavano ancora in corso 7 progetti con limitate prospettive di conclusione, di cui due risultavano bloccati non presentando avanzamento finanziario nell'ultimo quadriennio, e cinque sospesi per cause legate a modifiche progettuali, a mancato rilascio di provvedimenti amministrativi o altre cause;

Considerato che, pertanto, per i due interventi bloccati denominati «Sistema di illuminazione, area archeologica di Pompei» (Regione Campania), per un importo di 2.794.500 euro, e «Recupero ex convento San Domenico, San Giorgio Morgeto» (Calabria), per un importo di 2.350.000 euro, la proposta prevede il definanziamento;

Tenuto conto che, nel corso della riunione preparatoria del 19 dicembre 2012, il rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali ha segnalato che per l'intervento relativo al «Sistema di illuminazione area archeologica di Pompei» le criticità evidenziate dall'UVER risultano superate e ha chiesto pertanto di non procedere al definanziamento del detto intervento;

Vista la nota n. 22408 del 19 dicembre 2012 del Ministero per i beni e le attività culturali, che ha trasmesso la relazione della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei nella quale sono illustrate le motivazioni in ordine alla necessità di non procedere al definanziamento dell'intervento «Sistema di illuminazione area archeologica di Pompei»;

Considerato che la detta relazione fa presente che l'intervento citato è già dotato di progettazione definitiva ed è pertanto intenzione della citata Soprintendenza procedere rapidamente ad un appalto integrato ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 5314-P del 21 dicembre 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e prescrizioni poste a base della presente delibera;

Considerato che in esito alla nota del Ministero per i beni e le attività culturali e alla luce degli ulteriori approfondimenti svolti, si è concordato, nella citata nota congiunta, di confermare l'assegnazione di 2.794.500 a favore dell'intervento «Sistema di illuminazione, area archeologica di Pompei» (Regione Campania), fissando alla data del 30 giugno 2013 il termine per l'affidamento dei relativi lavori;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Prende atto della relazione acquisita agli atti della odierna seduta, concernente lo stato degli interventi di completamento delle opere infrastrutturali finanziate con le risorse di cui alle delibere di questo comitato n. 52/1999 e n. 135/1999, predisposta dall'Unità di verifica degli investimenti pubblici operante presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che riporta i dati di monitoraggio aggiornati al 30 aprile 2012;

Delibera:

1. È disposto il definanziamento dell'intervento denominato «Recupero ex Convento San Domenico, San Giorgio Morgeto», di competenza della Regione Calabria per l'intero importo a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione, pari a 2.350.000 euro.

2. È confermata l'assegnazione di 2.794.500 euro a carico del FSC per l'intervento denominato «Sistema di illuminazione, area archeologica di Pompei», di competenza della Regione Campania - Soprintendenza archeologica di Pompei. Il termine per l'affidamento dei relativi lavori è fissato alla data del 30 giugno 2013. L'UVER relazionerà a questo Comitato in ordine al rispetto di tale adempimento nel termine indicato.

Il CUP assegnato all'intervento va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante il medesimo intervento.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente
MONTI

Il segretario
BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 360

13A02865

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione V&A n. 98 del 25 gennaio 2012 concernente modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Exinef».

Estratto determinazione V&A/385 del 6 marzo 2013

Specialità medicinale: EXINEF.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a.

Tipologia: richiesta rettifica estratto determinazione V&A/98 del 25/01/2013

Visti gli atti di ufficio all'estratto della determinazione V&A/98 del 25/01/2013 pubblicato nel S.O. n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 38 del 14/02/2013, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:

Estratto determinazione V&A n. 98 del 25 gennaio 2012

Leggasi:

Estratto determinazione V&A n. 98 del 25 gennaio 2013

e ove riportato:

035822295/M - "90 mg compresse rivestite con film" 2 compresse in blister al/al

leggasi:

035822295/M - "120 mg compresse rivestite con film" 2 compresse in blister al/al

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A02581

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. aRM - 1/2013-2432 del 7 gennaio 2013 concernente la revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibitam».

Nell'estratto della determina n. aRM - 1/2013-2432 del 7 gennaio 2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2013

dove è scritto:

«150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse,

leggasi:

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

13A02629

Comunicato relativo all'estratto della determinazione AIC/N n. 1405 del 19 giugno 2007 concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clorexifarm Alcoolico».

Estratto determinazione V&A/341/2013 del 5 marzo 2013

Medicinale: CLOREXIFARM ALCOOLICO.

Titolare A.I.C.: Nuova Farmec S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Flemming, 7, 37026 - Pescantina (VR) Fraz. Settimo - Verona - Codice Fiscale 00133360081.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

alla determinazione A.I.C./N n. 1405/2007 del 19/06/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale n. 162 del 14/07/2007 concernente "l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio di nuove confezioni" del medicinale: "CLOREXIFARM ALCOLICO" è apportata la seguente modifica:

a pagina 15 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale n. 162 del 14/07/2007, alla quart'ultima riga della colonna di sinistra invece di:

"CLOREXIFARM ALCOOLICO"

leggasi:

"CLOREXIFARM ALCOLICO"

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 037844014 - "0,5 % + 70 % soluzione cutanea" flacone da 1 litro

A.I.C. n. 037844026 - "0,5 % + 70 % soluzione cutanea" flacone da 500 ml

A.I.C. n. 037844038 - "0,5 % + 70 % soluzione cutanea" flacone da 250 ml

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale.

13A02796

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del Consolato onorario in Chelyabinsk (Federazione Russa).

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE
E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

È istituito in Chelyabinsk (Federazione Russa) un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Mosca, con la seguente circoscrizione territoriale: la Regione di Chelyabinsk.

Art. 2.

La circoscrizione del Consolato onorario in Ekaterinburg (Federazione Russa) è così rideterminata: le Repubbliche di Baskhiria e di Udmurt, le Province di Kurgan, di Orenburg, di Perm, di Tyumen e di Ekaterinburg e le Regioni autonome di Khanty-Mansi.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2013

Il direttore generale: BELLONI

13A02813

Istituzione del Consolato onorario in Hattiesburg (Stati Uniti d'America).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Hattiesburg (Stati Uniti d'America) un Consolato Onorario, posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Miami, con la seguente circoscrizione territoriale: gli Stati dell'Alabama e del Mississipi.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica itliana.

Roma, 14 marzo 2013

Il direttore generale: BELLONI

13A02814

Rilascio di *exequatur*

In data 6 marzo 2013 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Ezio Maria Simonelli, Console onorario del Canada in Milano.

13A02817

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che: «In data 6 marzo 2013 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Zahid Ali, Console Generale della Repubblica Islamica del Pakistan in Milano».

13A02818

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 marzo 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2935
Yen	122,55
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,738
Corona danese	7,4542
Lira Sterlina	0,85160
Fiorino ungherese	306,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7021
Zloty polacco	4,1607
Nuovo leu romeno	4,4150
Corona svedese	8,4361
Franco svizzero	1,2213
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5430
Kuna croata	7,5935
Rublo russo	39,8300
Lira turca	2,3528
Dollaro australiano	1,2356
Real brasiliano	2,6031
Dollaro canadese	1,3199
Yuan cinese	8,0368
Dollaro di Hong Kong	10,0396
Rupia indonesiana	12599,18
Shekel israeliano	4,6971
Rupia indiana	70,1413
Won sudcoreano	1435,52
Peso messicano	15,9715
Ringgit malese	4,0080
Dollaro neozelandese	1,5465
Peso filippino	52,840
Dollaro di Singapore	1,6086
Baht tailandese	37,908
Rand sudafricano	12,0035

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A02954

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 marzo 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2861
Yen	121,25
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,806
Corona danese	7,4527
Lira Sterlina	0,84900
Fiorino ungherese	304,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7016
Zloty polacco	4,1775
Nuovo leu romeno	4,4170
Corona svedese	8,3561
Franco svizzero	1,2209
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4975
Kuna croata	7,5945
Rublo russo	39,7355
Lira turca	2,3386
Dollaro australiano	1,2263
Real brasiliano	2,5894
Dollaro canadese	1,3103
Yuan cinese	7,9899
Dollaro di Hong Kong	9,9800
Rupia indonesiana	12521,64
Shekel israeliano	4,6757
Rupia indiana	70,0060
Won sudcoreano	1424,66
Peso messicano	15,8408
Ringgit malese	3,9820
Dollaro neozelandese	1,5385
Peso filippino	52,788
Dollaro di Singapore	1,5968
Baht tailandese	37,684
Rand sudafricano	11,9128

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A02955

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 marzo 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2768
Yen	120,30
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,800
Corona danese	7,4528
Lira Sterlina	0,84515
Fiorino ungherese	304,12
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7014
Zloty polacco	4,1818
Nuovo leu romeno	4,4135
Corona svedese	8,3020
Franco svizzero	1,2174
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4720
Kuna croata	7,5950
Rublo russo	39,5730
Lira turca	2,3271
Dollaro australiano	1,2234
Real brasiliano	2,5838
Dollaro canadese	1,2984
Yuan cinese	7,9340
Dollaro di Hong Kong	9,9114
Rupia indonesiana	12428,01
Shekel israeliano	4,6532
Rupia indiana	69,5410
Won sudcoreano	1420,67
Peso messicano	15,8335
Ringgit malese	3,9551
Dollaro neozelandese	1,5274
Peso filippino	52,233
Dollaro di Singapore	1,5888
Baht tailandese	37,410
Rand sudafricano	11,8725

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A02956